

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO: ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA - ARTT. 58 COMMA 9 CCNL 2000 AREA MEDICA E VETERINARIA E 58 COMMA 6: CCNL 2000 AREA DIRIGENZA SANITARIA- :DEFINIZIONE DISCIPLINA

N. 0262

DEL 30 MAR. 2012

Proponente: ASLTO4 - S.C. AFFARI GENERALI

Numero di Proposta: 308 del 27/03/2012

Il Responsabile del Procedimento
 ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
 (Dott.ssa Teresa CHIADO' FIORIO)

Teresa Chiado' Fiorio

Visto del Responsabile
 S.C. Economico-Finanziario
 (Rag. Maurilio FRANCHETTO)

Maurilio Franchetto

Il 28/03/2012

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 ESECUTIVA DAL

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 03 APR. 2012

Ricevuta dalla Giunta Regionale il e da essa APPROVATA / ANNULLATA con provvedimento n. del

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

L'Assistente Amministrativo
Maria ZAMMUTO

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA - ARTT. 58 COMMA 9 CCNL 2000 AREA MEDICA E VETERINARIA E 58 COMMA 6: CCNL 2000 AREA DIRIGENZA SANITARIA- :DEFINIZIONE DISCIPLINA

IL COMMISSARIO
Dott. Renzo SECRETO
(Nominato con D.G.R. n. 2 – 3185 del 27 dicembre 2011)

Richiamato il Regolamento dell'attività libero professionale intramoenia dell'Asl TO4 approvato, da ultimo, con deliberazione n. 1711 del 30 dicembre 2010;

Verificato che l'art. 5 "Tipologia di attività", del Regolamento stesso elenca, al punto c), quale forma di attività a pagamento quella richiesta da terzi all'azienda "consistente in prestazioni a pagamento, individuali o d'equipe, richieste all'Azienda da soggetti terzi, pubblici o privati, e svolta di norma fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, il cui svolgimento è regolato da apposite convenzioni che ne disciplinano le modalità esecutive, l'entità dell'impegno orario e il relativo compenso, le finalità e le motivazioni che devono essere compatibili con l'attività d'istituto e i compiti del S.S.N." ;

Dato atto che il penultimo comma dello stesso art. 5 rinvia la disciplina dell'attività ad atti successivi del Direttore Generale;

Richiamata la precedente deliberazione n. 579 del 18.10.2011 con la quale si provvedeva a definire la disciplina dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'azienda per quanto concerne il medico competente;

Richiamati gli artt. 55 comma 1 lett. d) e 58 comma 9 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica-veterinaria e gli artt. 55 comma 1 lett. d) e 58 comma 6 CCNL 8.6.2000 area della dirigenza SPTA in merito all'attività aziendale a pagamento.

Dato atto che l'attività è caratterizzata dalla richiesta effettuata da terzi all'Azienda, è svolta fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali e, a domanda del dirigente, può essere considerata come ALPI;

Richiamata la nota prot. 14789/D3200 del 24/05/2011 della Regione Piemonte – Direzione Sanità che detta precise disposizioni organizzative in merito all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

Rilevata la necessità di definire l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'azienda per quanto concerne le consulenze, fissandone i termini in un apposito atto di intesa quadro e di stabilire che, di volta in volta, in relazione alle richieste che perverranno all'Azienda, si procederà con l'approvazione di accordo tra l'AslTO4 ed il terzo richiedente, definendo i compensi dell'attività; fatto salvo comunque, per quanto non compreso o normato dal presente provvedimento, il rinvio al regolamento aziendale sulla libera professione, alla normativa vigente in materia, ai CCNL in vigore, agli atti nazionali e regionali in materia;

Richiamato il regolamento aziendale approvato con la deliberazione 1711/2010 (citata) per quanto concerne il volume delle prestazioni in libera professione e precisamente gli artt. 4 e 6:

- "L'esercizio dell'attività libero professionalenon può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali" (art. 4);

- "L'azienda concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati" (art. 6);

Rilevata la necessità che, in relazione a richiesta da parte del Terzo, il Dirigente interessato presenti apposita dichiarazione di disponibilità alla consulenza al Direttore Generale nella quale, oltre a esplicitare la necessità o meno di personale di supporto, dichiararsi di essere a conoscenza che i volumi di prestazioni in libera professione o il volume orario non possono superare i volumi di attività istituzionale e si impegni a mantenere un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rese in ALPI e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in regime istituzionale ordinario con la propria attività come concordato con il Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza;

Richiamato, per quanto concerne le tariffe, il punto 4 della nota Regione Piemonte prot. 14789 del 24.5.2011 che precisa che devono "essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda..." e "non possono essere inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (v. il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali così come integrato ai sensi della D.D. n. 49 del 25/01/2011 allegato 1 colonna 1)";

Dato atto che occorre definire in questa sede come ripartire la quota, distinguendo la quota del medico/sanitario da quella dell'azienda e da eventuali quote per personale di supporto, nonché dai costi di produzione, quest'ultimo per le attività rese all'interno delle strutture aziendali;

Rilevata la possibilità di riferirsi alle tabelle di riparto allegate al regolamento dell'attività libero professionale intramoenia dell'ASL TO4, che possono essere valido riferimento anche per l'attività di consulenza, suddivise per tipologia di espletamento dell'attività libero professionale, anche in relazione all'impegno delle risorse, per le attività all'interno delle strutture aziendali;

Dato atto che la tariffa deve essere definita nella convenzione tra le parti considerando, per le prestazioni da rendere all'esterno delle strutture aziendali, che il Terzo deve impegnarsi ad applicare tariffe non inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;

Precisato che per le attività da rendere all'interno delle strutture aziendali deve essere fissato un tariffario dell'azienda (da applicare nei confronti dei terzi), d'intesa tra il Direttore/Responsabile della Struttura, il Direttore del Dipartimento e la Direzione Sanitaria Ospedaliera, distinguendo per ogni prestazione il prezzo di vendita al terzo, prezzo che deve essere tale da coprire la quota dei costi di produzione e non deve essere inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;

Dato atto, in particolare, che ove l'ALPI debba essere organizzata all'interno delle sessioni dedicate all'attività istituzionale, l'impegno orario del personale impiegato in tali prestazioni deve

essere quantificato e recuperato mediante l'adozione di meccanismi oggettivi di controllo, con l'esclusione, di norma, del ricorso a modalità che prevedano impegno di tempo calcolati forfettariamente;

Atteso che può ricorrere il caso di attività di consulenza svolta all'interno delle strutture aziendali in orario di servizio quando venga richiesta una prestazione da rendere da parte delle Strutture del Dipartimento di Patologia Clinica (per le attività con debito orario si rinvia alla "scheda di riepilogo" allegata al Regolamento dell'attività libero professionale intramoenia dell'Asl TO4);

Dato atto che l'Azienda è l'unico titolare dei rapporti negoziali generati dall'attività aziendale a pagamento, che il compenso deve affluire all'Azienda che provvederà ad erogare il corrispettivo economico al dipendente e che, in ogni caso, compete alla Direzione aziendale la decisione in merito alla convenzione;

Visto il D.P.C.M. 27/03/2000;

Visto l'art. 15 – quinquies del D.Lvo, 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari;

Dato atto che nelle date 21.3.2012 (tavolo tecnico) e 29.3.2012 .è avvenuta la consultazione con le OOSS;

Dato atto che il documento è stato presentato al Collegio di Direzione in data 27.3.2012 ed alla Commissione paritetica in data 29.3.2012;

Vista la deliberazione n. 266 del 13.5.2011: "Provvedimenti di organizzazione dell'ASL TO4";

Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Affari Generali Dott.ssa Carla CIAMPORCERO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa esposto definendo, con il presente atto, la disciplina dell'attività professionale di consulenza richiesta da terzi all'azienda, in relazione al disposto degli artt. 58 comma 9 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica-veterinaria e 58 comma 6 CCNL 8.6.2000 area della dirigenza SPTA, precisando che:
 - l'attività è considerata come ALPI a domanda del dirigente, singolo o in equipe, è caratterizzata dalla richiesta effettuata da terzi all'Azienda, è svolta, dietro corrispettivo, fuori orario di servizio sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;


- l'attività è regolata da apposite convenzioni fra l'azienda e il terzo interessato, che ne disciplinano le modalità esecutive, l'entità dell' impegno orario e il relativo compenso, le finalità e le motivazioni, che devono essere compatibili con l'attività d'istituto e i compiti del SSN;
 - le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda e non possono essere inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (v. il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali così come integrato ai sensi della D.D. n. 49 del 25/01/2011 allegato 1 colonna I);
 - il dirigente singolo o il Direttore/Responsabile della Struttura per l'attività in equipe, presenta, alla Direzione Generale, apposita dichiarazione di disponibilità alla consulenza dichiarando di essere a conoscenza che i volumi di prestazioni in libera professione o il volume orario non possono superare i volumi di attività istituzionale e si impegna a mantenere un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rese in ALPI e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in regime istituzionale ordinario con la propria attività come concordato con il Direttore della Struttura di appartenenza/Direttore di Dipartimento;
- 2 di approvare l'atto di intesa quadro (convenzione) per l'attività di consulenza dei dirigenti sanitari, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli elementi generali di riferimento per le convenzioni che l'Azienda andrà a deliberare;
 - 3 di stabilire di provvedere con specifici atti deliberativi, in relazione alle richieste che perverranno all'Azienda, all'approvazione degli accordi tra l'Asl TO4 ed il terzo richiedente, definendo i compensi dell'attività. Per le consulenze da rendere all'interno delle strutture aziendali si farà riferimento al tariffario, definito come esposto in premessa, che sarà approvato con separato atto;
 - 4 di approvare le tabelle, allegati B, C, D, E ed F, unite alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, di riparto delle quote di attività;
 - 5 di stabilire, in conformità alle vigenti disposizioni ed alla circolare della Regione Piemonte citata in premessa, che l'attività, oltre che essere resa al di fuori dell'orario di servizio, sia resa al di fuori dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonché di tutte le situazioni di assenze dal servizio che inibiscono la normale attività lavorativa e di stabilire che le attività svolte all'interno delle strutture aziendali devono essere rese mediante timbratura con utilizzo di codice causalizzato e, qualora debbano essere organizzate all'interno delle sessioni dedicate all'attività istituzionale (per le Strutture del Dipartimento di Patologia Clinica), l'impegno orario in tali prestazioni deve essere quantificato e recuperato; per lo scopo si rinvia alla "scheda di riepilogo" allegata al Regolamento dell'attività libero professionale intramoenia dell'Asl TO4;
 - 6 di dare atto che questa Azienda provvederà all'emissione delle fatture per gli introiti delle somme ai conti di ricavo 4500265-66-67 e ad addebitare, sul conto 3100461, il compenso al personale interessato;




SEGUE DELIBERAZIONE N. 0262 DEL 30 MAR. 2012

- 7 di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l'ASL TO4;
- 8 di rinviare, per quanto non compreso o normato dal presente provvedimento, al regolamento aziendale sulla libera professione, alla normativa vigente in materia, ai CCNL in vigore, agli atti nazionali e regionali in materia;
- 9 di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3, della LR n. 10 del 24.1.1995;
- 10 di dare atto, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione, che gli allegati citati sono depositati agli atti della Direzione Generale.

IL RESPONSABILE UFFICIO LIBERA PROFESSIONE
Dott.ssa Teresa CHIADO' FIORIO



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI
Dott.ssa Carla CIAMPORCERO




Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Daniela BERTINAZZI



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Carlo BONO



IL COMMISSARIO
(Dott. Renzo SECRETO)



ATTO DI INTESA/CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA TO4 DI CHIVASSO E
.....
PER L'UTILIZZO DEL/DELLA DOTT./DOTT.SSA
.....
PERIODO.....

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 (di seguito denominata ASL TO4) - cod.fisc. e part.IVA n. 09736160012 - nella persona del....., Dr., nato a il, domiciliato per la carica e ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Azienda in Chivasso (TO), Via Po 11, C.AP. 10034

E

il, con sede in (...), Via partita IVA e codice fiscale n., nella persona del suo Legale Rappresentante, nato a (...), il, e domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Autorizzazione ed oggetto

Il presente disciplinare regola la fornitura di prestazioni a pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 a (terzo) . L'Azienda mette a disposizione di (terzo) come consulente medico/sanitario specialista in il/la dott./dott.ssa Dirigente, che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria, afferente la Struttura ad indirizzo relativamente all'attività in materia.

Il dirigente sopraccitato richiede che le prestazioni, rese ai sensi del presente disciplinare, vengano considerate attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 58, comma 9 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria o art. 58 comma 6 del CCNL della Dirigenza SPTA.

Art. 2

Modalità di prestazione della consulenza

Le prestazioni verranno rese esclusivamente fuori orario di servizio. La consulenza prevede un impegno di n. accessi per un totale di ore che verranno effettuati nei seguenti giorni ed orari concordati dal medico/sanitario consulente con i Responsabili di (terzo), compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza dello stesso ed in ogni caso con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale:

- giorno orari
- giorno orari

Art. 3

Compenso e fatturazione

A fronte dell'attività di cui al precedente art. 1 (il terzo) si impegna a corrispondere mensilmente all'Azienda, per le prestazioni effettuate dal/dalla dott./dott.ssa il compenso indicato a fianco di ciascuna prestazione:

.....(il terzo) si impegna ad applicare tariffe non inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni (v. il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali così come integrato ai sensi della D.D. n. 49 del 25/01/2011 allegato 1 colonna 1).

..... (Il terzo) farà pervenire all'ASL TO4 – Ufficio Libera Professione entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni apposita rendicontazione nella quale dovranno comparire la tipologia ed il numero delle prestazioni effettuate dal Dirigente medico/sanitario, indicando le date e gli orari degli accessi correlati.

Per le prestazioni all'interno delle strutture aziendali la rendicontazione sarà curata dalla struttura stessa e sottoscritta dal Terzo.

La SC Economico Finanziaria dell'Azienda, sulla scorta di tali attestazioni, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità segnalate nella fattura stessa. Trascorsi 120 gg-data fattura, in caso di mancato pagamento, viene applicata la penale pari al 10% dell'importo.

Al dipendente verrà devoluto il compenso nella misura determinata dalla specifica regolamentazione dell'ASL TO4.

Art 4

Informazione sui rischi

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e dell'art. 16 del D.Lgs 106/09 (il terzo) si impegna a fornire al dott./dott.ssa tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Per le prestazioni all'interno delle strutture aziendali l'articolo deve essere adattato.

Art. 5

Obbligo di riservatezza

L'A.S.L. TO4 ed il suo personale sono nominati incaricati del trattamento dei dati in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali e sensibili dei quali vengono a conoscenza durante l'espletamento dei loro compiti.

Il/la dott./dott.ssa..... in particolare, è nominato/a incaricato/a del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai pazienti trattati presso

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 l'A.S.L. TO4 rende noto che i dati che verranno comunicati da..... per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Sono comunque riconosciute a..... le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Art. 6

Copertura assicurativa

A fronte del presente accordo l'ASL TO4 garantisce al proprio personale la copertura assicurativa

per i rischi da responsabilità civile ai sensi dei vigenti CCNL e secondo quanto previsto dal programma regionale di assicurazione RCT, fatta salva la responsabilità per colpa grave. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello "in itinere", e malattie professionali derivanti dall'attività di cui al presente atto, a cui dovrà, eventualmente, provvedere in proprio il dipendente.
Per le prestazioni all'interno delle strutture aziendali l'articolo deve essere adattato.

Art. 7

Durata

Il presente accordo ha durata ed efficacia per il periodo.....-, fatta salva la possibilità di recesso, qualora ricorrano giustificati motivi, da parte di..... con sede ine dell'A.S.L. TO4 con un preavviso di almeno 15 giorni da notificarsi mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC ASLTO4 :direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it – PEC) o con lettera raccomandata A.R..

E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali sulla libera professione intramoenia che ne impediscano il proseguimento.

Art. 8

Controllo

L'A.S.LTO4 può effettuare in qualsiasi momento controlli sull'attività del Medico/sanitario.

Art. 9

Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.

Art. 10

Regime fiscale

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86.

L'imposta di bollo è a carico di.....(terzo)

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., _____

IL MEDICO/SANITARIO
FIRMA PER ACCETTAZIONE

TERZO

PER L'A.S.L. TO4
IL TITOLAR /LEGALE RAPPRESENTANTE
IL DIRETTORE.....

(.....)

(.....)

SCHEMA DI RIPARTO QUOTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO

TIPOLOGIA

Attività relativa a prestazioni specialistiche rese presso terzo convenzionato con la A.S.L.

	iniziale	
TARIFFA BASE	100,00	
QUOTA MEDICO	79,00	
QUOTA AZIENDA	21,00	***

*** La quota aziendale comprende:

- quota art. 5 dpcm 27/03/2000 (5% su quota medico, fondo costituito al lordo irap)
- quota attribuita al fondo incentivo comparto (1,5% su tariffa base)
- quota attribuita al personale indirettamente coinvolto (1,5% su tariffa base)
- IRAP: 8,5% su compensi erogati al personale
- costi generali: costo personale amministrativo, materiale di cancelleria, bollettari, costi copertura assicurativa ed ogni altro costo gravante sulla azienda.



**SCHEMA DI RIPARTO QUOTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO**

TIPOLOGIA

*Attività relativa a prestazioni specialistiche rese **all'interno delle Strutture aziendali**
senza impiego di specifica strumentazione
per terzo convenzionato con l'ASL*

NB:

In questa tipologia rientrano esclusivamente le visite e cioè le prestazioni che **NON RICHIEDONO** impiego di specifica strumentazione né di materiale medico/sanitario/chirurgico salvo guanti, garze, cotone, disinfettanti, lenzuolino monouso (ad esempio visite RRF e prestazioni di RRF senza apparecchiature)

TARIFFA BASE	iniziale 100	
QUOTA MEDICO	77,00	\$\$\$
QUOTA AZIENDA	23,00	***

\$\$\$

La quota aziendale comprende:

- quota art. 5 dpcm 27/03/2000 (5% su quota medico, fondo costituito al lordo irap)
- quota attribuita al fondo incentivo comparto (1,5% su tariffa base)
- quota attribuita al personale indirettamente coinvolto (1,5% su tariffa base)
- IRAP: 8,5% su compensi erogati al personale
- costi generali: costo personale amministrativo, materiale di cancelleria, bollettari, costi copertura assicurativa, utenze, uso locali, ed ogni altro costo gravante sulla azienda.

Qualora sia previsto il diretto supporto di personale qualificato sanitario, tecnico e/o amministrativo) sarà operata una ulteriore detrazione, così commisurata:

- personale tecnico e/o sanitario
 - MODESTO IMPEGNO 10,00% della tariffa base (es.: 100-10-23=67 q.m.)
 - MEDIO IMPEGNO 15,00% della tariffa base
 - ELEVATO IMPEGNO 20,00% della tariffa base
- utilizzo di personale amministrativo 5,00% della tariffa base

La quota a favore del personale di supporto del comparto può essere aumentata, a discrezione del medico/sanitario interessato, in presenza di particolari situazioni di erogazione della prestazione. La quota deve essere definita con l'atto deliberativo di approvazione della Convenzione.

**SCHEMA DI RIPARTO QUOTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO**

TIPOLOGIA

Attività relativa a prestazioni specialistiche rese all'interno delle Strutture aziendali
con basso utilizzo di materiale
per terzo convenzionato con l'ASL

NB

In questa tipologia rientrano **ESCLUSIVAMENTE** prestazioni di **RRF con uso minimo di apparecchiature** e **FISICA SANITARIA (sorveglianza fisica e controlli di qualità)** che richiedono un **BASSO IMPIEGO** di materiale sanitario/medico/chirurgico, nonché l'uso di apparecchiature


TARIFFA BASE	iniziale 100	
QUOTA MEDICO	64,00	\$\$\$
QUOTA COSTI DI PRODUZIONE	15,00	ooo
QUOTA AZIENDA	21,00	***

\$\$\$

La quota aziendale comprende:

- quota art. 5 dpcm 27/03/2000 (5% su quota medico, fondo costituito al lordo irap)
- quota attribuita al fondo incentivo comparto (1,5% su tariffa base)
- quota attribuita al personale indirettamente coinvolto (1,5% su tariffa base)
- IRAP: 8,5% su compensi erogati al personale
- costi generali: costo personale amministrativo, materiale di cancelleria, bollettari, costi copertura assicurativa, utenze, uso locali, ed ogni altro costo gravante sulla azienda.

ooo

Per **COSTI DI PRODUZIONE** si intende il valore del materiale di consumo sanitario, i farmaci prelevati dai magazzini aziendali al fine di rendere la prestazione, nonché i costi di ammortamento delle apparecchiature. 

Qualora sia previsto il diretto supporto di personale qualificato sanitario, tecnico e/o amministrativo) sarà operata una ulteriore detrazione, così commisurata:

- personale tecnico e/o sanitario
 - MODESTO IMPEGNO 10,00% della tariffa base (es.: 100-10-36=54 q.m.)
 - MEDIO IMPEGNO 15,00% della tariffa base
 - ELEVATO IMPEGNO 20,00% della tariffa base
- utilizzo di personale amministrativo 5,00% della tariffa base

La quota a favore del personale di supporto del comparto può essere aumentata, a discrezione del medico/sanitario interessato, in presenza di particolari situazioni di erogazione della prestazione. La quota deve essere definita con l'atto deliberativo di approvazione della Convenzione.

**SCHEMA DI RIPARTO QUOTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO**

TIPOLOGIA

*Attività relativa a prestazioni specialistiche rese all'interno delle Strutture aziendali
con medio utilizzo di materiale
per terzo convenzionato con l'ASL*

NB

In questa tipologia rientrano prestazioni di **ECOGRAFIA** e di **RX APPARATO SCHELETRICO** che richiedono un **MEDIO** utilizzo di materiale sanitario/medico/chirurgico, nonché l'uso di apparecchiature

TARIFFA BASE	iniziale	
	100	
QUOTA MEDICO	59,00	\$\$\$
QUOTA COSTI DI PRODUZIONE	20,00	ooo
QUOTA AZIENDA	21,00	***

\$\$\$

La quota aziendale comprende:

- quota art. 5 dpcm 27/03/2000 (5% su quota medico, fondo costituito al lordo irap)
- quota attribuita al fondo incentivo comparto (1,5% su tariffa base)
- quota attribuita al personale indirettamente coinvolto (1,5% su tariffa base)
- IRAP: 8,5% su compensi erogati al personale
- costi generali: costo personale amministrativo, materiale di cancelleria, bollettari, costi copertura assicurativa, utenze, uso locali, ed ogni altro costo gravante sulla azienda.

ooo

Per **COSTI DI PRODUZIONE** si intende il valore del materiale di consumo sanitario, i farmaci prelevati dai magazzini aziendali al fine di rendere la prestazione, nonché i costi di ammortamento delle apparecchiature.

Qualora sia previsto il diretto supporto di personale qualificato sanitario, tecnico e/o amministrativo) sarà operata una ulteriore detrazione, così commisurata:

- personale tecnico e/o sanitario
 - MODESTO IMPEGNO 10,00% della tariffa base (es.: 100-10-41=49 q.m.)
 - MEDIO IMPEGNO 15,00% della tariffa base
 - ELEVATO IMPEGNO 20,00% della tariffa base
- utilizzo di personale amministrativo 5,00% della tariffa base

La quota a favore del personale di supporto del comparto può essere aumentata, a discrezione del medico/sanitario interessato, in presenza di particolari situazioni di erogazione della prestazione. La quota deve essere definita con l'atto deliberativo di approvazione della Convenzione.

**SCHEMA DI RIPARTO QUOTE ATTIVITA' PROFESSIONALE
DI CONSULENZA RICHIESTA A PAGAMENTO**

TIPOLOGIA

*Attività relativa a prestazioni specialistiche rese all'interno delle Strutture aziendali
con elevato utilizzo di materiale
per terzo convenzionato con l'ASL*

NB

In questa tipologia rientrano prestazioni che richiedono un **ELEVATO** utilizzo di materiale sanitario/medico/chirurgico, nonché l'uso di apparecchiature, **PRESTAZIONI CHE NON RIENTRANO NEI CASI DI CUI ALLE TABELLE B/C/D/E che precedono.**

TARIFFA BASE	iniziale 100	
QUOTA MEDICO	49,00	\$\$\$
QUOTA COSTI DI PRODUZIONE	30,00	ooo
QUOTA AZIENDA	21,00	***

\$\$\$

La quota aziendale comprende:

- o quota art. 5 dpcm 27/03/2000 (5% su quota medico, fondo costituito al lordo irap)
- o quota attribuita al fondo incentivo comparto (1,5% su tariffa base)
- o quota attribuita al personale indirettamente coinvolto (1,5% su tariffa base)
- o IRAP: 8,5% su compensi erogati al personale
- o costi generali: costo personale amministrativo, materiale di cancelleria, bollettari, costi copertura assicurativa, utenze, uso locali, ed ogni altro costo gravante sulla azienda.

ooo

Per **COSTI DI PRODUZIONE** si intende il valore del materiale di consumo sanitario, i farmaci prelevati dai magazzini aziendali al fine di rendere la prestazione, nonché i costi di ammortamento delle apparecchiature.

Qualora sia previsto il diretto supporto di personale qualificato sanitario, tecnico e/o amministrativo) sarà operata una ulteriore detrazione, così commisurata:

- o personale tecnico e/o sanitario
 - MODESTO IMPEGNO 10,00% della tariffa base (es.: 100-10-51=39 q.m.)
 - MEDIO IMPEGNO 15,00% della tariffa base
 - ELEVATO IMPEGNO 20,00% della tariffa base
- o utilizzo di personale amministrativo 5,00% della tariffa base

La quota a favore del personale di supporto del comparto può essere aumentata, a discrezione del medico/sanitario interessato, in presenza di particolari situazioni di erogazione della prestazione. La quota deve essere definita con l'atto deliberativo di approvazione della Convenzione.